



Legge 18 ottobre 1989 n.106 (pubblicata il 24 ottobre 1989).

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI**

PREVISIONE DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande Generale nella seduta del 18 ottobre 1989.*

Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art.31 della Legge 9/11/1979 n.70, lo schema di variazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 2

A modifica dell'art.22 della Legge 21/12/1988 n.121 ed ai sensi dell'art.1 della Legge 29 gennaio 1987 n.14 il contributo massimo spettante ai Gruppi Consiliari per l'anno 1989 è elevato a L.408.675.743.

Art. 3

E' autorizzata, ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n.88 e del Decreto 29 dicembre 1981 n.112, la nota di variazione del Bilancio di previsione dell'A.A.S.S. per l'esercizio finanziario 1989 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima con delibera n.199 del 6 settembre 1989.

Art. 4

E' autorizzata, ai sensi della Legge 26 novembre 1980 n.88 e del Decreto 29 dicembre 1983 n.109 la nota di variazione del Bilancio di previsione dell'A.A.S.P. per l'esercizio finanziario 1989 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima con delibera n.1 del 14/9/1989.

Art. 5

E' autorizzata, ai sensi della Legge 9/11/1979 n.70 la nota di variazione del Bilancio di previsione del C.O.N.S. per l'esercizio finanziario 1989 approvata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.S. medesimo nella seduta dell'8 settembre 1989.

Art. 6

A modifica dell'art.7 della Legge 21/12/1988 n.121, l'importo massimo dei finanziamenti erogabili durante l'esercizio 1989 in applicazione della Legge 24/4/1980 n.32 è elevato a L.2.500.000.000 con la corresponsione di un contributo in c/ interessi per un importo totale comprensivo dei prestiti pregressi non superiore a L.1.420.000.000 da imputarsi sul cap. 7-7100.

Art. 7

A modifica dell'art.8 della Legge 21/12/1988 n.121, l'importo massimo dei finanziamenti erogabili durante l'esercizio 1989 in applicazione della Legge 8/7/1981 n.59 e successive modifiche è elevato a lire 2.800.000.000 con la corresponsione di contributi in c/ interessi per l'importo totale, comprensivo dei prestiti pregressi, non superiore a L.1.310.000.000 da imputarsi sul cap. 7-7080.

Art. 8

A modifica dell'art.10 della Legge 21/12/1988 n.121 il Congresso di Stato è autorizzato ai sensi della Legge 31/10/1980 n.82 e relativo Regolamento di attuazione di cui al Decreto 26/2/1981 n.15, a convenzionarsi

con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione, durante l'esercizio finanziario 1989, dei finanziamenti previsti dalla citata Legge fino a concorrenza dell'importo massimo di L.500.000.000, con la corresponsione di un contributo in c/ interessi, comprensivo dei prestiti pregressi, per un importo totale non superiore a L.10.000.000 da imputarsi sul cap.6-7340. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato ad erogare contributi a fondo perduto fino all'importo massimo di L.70.000.000, da imputarsi sul cap. 6-7389.

Art. 9

A modifica dell'art.11 della Legge 21/12/1988 n.121 il tetto massimo della disponibilità di spesa assegnata al Congresso di Stato nell'esercizio 1989 sul cap. 7-4553 viene elevato da L.350.000.000 a L.510.000.000.

Art. 10

A modifica dell'art. 17 della Legge 21/12/1988 n.121 il contributo massimo per l'esercizio 1989 di cui all'art.12 della Legge 30/11/1982 n.105 è elevato a L.3.082.250.000.

Art. 11

A modifica dell'art.18 della Legge 21/12/1988 n.121 l'importo massimo dei finanziamenti erogabili durante l'esercizio 1989 in applicazione delle Leggi 20/3/1974 n.22 e 11/3/1981 n.22 è elevato a L.2.399.000.000.

Art. 12

A modifica dell'art.19 della Legge 21/12/1988 n.121 l'importo massimo dei finanziamenti erogabili durante l'esercizio 1989 in applicazione della Legge 29/9/1987 n.118 è elevato a L.16.000.000.000 con la corresponsione di contributi in c/ interessi per un ammontare globale, comprensivo dei prestiti pregressi, non superiore a L.4.000.000.000.

Art. 13

A modifica dell'art. 20 della Legge 21/12/1988 n.121 il tetto massimo della disponibilità di spesa assegnata al Congresso di Stato nell'esercizio 1989 sui capitoli 9-3270 e 9-3280 per i corsi di lingue e serali per adulti viene elevato da L.129.000.000 a L.166.000.000.

Art. 14

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi dell'art.6 della Legge 27/9/1984 n.84, a convenzionarsi con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione, durante l'esercizio finanziario 1989, dei finanziamenti previsti dalla citata Legge fino a concorrenza dell'importo massimo di L.320.000.000, con la corresponsione di un contributo in c/ interessi per un importo totale non superiore a L.8.500.000 da imputarsi sul cap. 6-6500.

Art. 15

A modifica dell'art.29 della Legge 21/12/1988 n.121 il tetto massimo della disponibilità di spesa per l'esercizio 1989 messa a disposizione delle Giunte di Castello da parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P. è elevato a L.350.000.000.

Art. 16

La presente Legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 ottobre 1989/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari Interni

Alvaro Selva

